

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ALLEGATO 6

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'ACQUISIZIONE DELLA PIATTAFORMA SAAS SAIL E SERVIZI CONNESSI PER INAIL – ID 2557

Sommario

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	6
ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE	7
ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	8
ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI	8
ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	9
ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE	10
ARTICOLO 9 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO	11
ARTICOLO 10 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	12
ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	13
ARTICOLO 12 - PENALI	13
ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO	16
ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	18
ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI	19
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	21
ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	22
ARTICOLO 19 – DIRITTI DI UTILIZZO, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	23
ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	24
ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA	24
ARTICOLO 22 - RECESSO	25
ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE	26
ARTICOLO 24 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	28
ARTICOLO 25 FORZA MAGGIORE	29
ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	30
ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	30
ARTICOLO 27 - FORO ESCLUSIVO	31
ARTICOLO 28 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER	31

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “Committente”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal Dott. Stefano Tomasini, nella funzione di Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 (di seguito per brevità anche “**Committente**”, “**INAIL**” o “**Istituto**”)>

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (“Decreto Salva-Italia”), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 17 marzo 2022;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **9433048D74**;
- g) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d'offerta; Allegato “II” - Capitolato tecnico; Allegato “III”- Patto di integrità; Allegato “IV” - Privacy) definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- h) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
- i) per la Committente si intende l'INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

Classificazione del documento: Consip Public

- j) ogni volta che viene eseguito un riferimento a “Committente e/o Amministrazioni”, l’espressione deve intendersi riferita alla Committente;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto g) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - b. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
 - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
 - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
 - h. dall'Allegato “Privacy” redatto dalla Committente;
 - i. dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - j. dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” e dalle “Linee guida per l’accessibilità e l’usabilità dei siti web”;
 - k. dal patto di integrità;
 - l. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;
 - m. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
 - n. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - o. dalle Circolari AgID nn. 2 e 3 del 9 aprile 2018 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Determinazione AgID n. 419/2020 del 22 settembre 2020;
 - p. dalla determina dell'Agenzia della Cybersicurezza Nazionale n. 307 del 18 gennaio 2022 e successivi atti attuativi;
 - q. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative/di miglior favore formulate

Classificazione del documento: Consip Public

dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.

4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. [REDACTED], ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. [REDACTED]. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo e i recapiti (telefono e mail) del *Responsabile Unico delle attività contrattuali*, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.
6. Il Fornitore si impegna ad utilizzare, ove richiesto da INAIL, strumenti e piattaforme di governo della fornitura in uso presso l'Istituto, come ad esempio la piattaforma "ServiceNOW"-ITBM, secondo le modalità previste dall'Istituto medesimo. Inail si riserva di poter cambiare tale strumento in corso di erogazione della fornitura.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento della fornitura dei beni e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:
 - a) Soluzione SaaS SAIL, composta dall'acquisizione di sottoscrizioni SAAS Sail, in continuità con quanto già sottoscritto presso INAIL alla data (vedi tabella 2a del Capitolato Tecnico) e da una parte di ulteriori sottoscrizioni SaaS, attivabili in via opzionale, delle quali cui si dà dettaglio nella tabella 2b del Capitolato Tecnico;
 - b) Servizio di Assistenza tecnica e Manutenzione sistemistica, correttiva, evolutiva e adeguativa della soluzione SaaS del precedente punto a);
 - c) Servizio di Supporto specialistico della soluzione SaaS del precedente punto a).
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
3. Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento della soluzione SaaS Sail.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi del punto c), se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.
5. I suddetti servizi saranno erogati nella misura e con le modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e, per quanto riguarda il Cloud, nelle relative schede tecniche di qualificazione AgID di cui al link riportati nel Capitolato tecnico e/o comunque presenti sul Marketplace AgID, nonché nella Dichiarazione di offerta del Fornitore.
6. Si precisa che il presente Contratto è stato stipulato previa verifica positiva circa la qualificazione dei Servizi SaaS oggetto del presente Contratto nell'apposito Catalogo dei servizi

Classificazione del documento: Consip Public

Cloud per la PA tenuto da AgID in conformità a quanto previsto nella Circolare n. 3 del 9 aprile 2018 e successive modifiche. Si precisa altresì che i suddetti servizi vengono erogati tramite infrastruttura di CSP qualificato. Trovano applicazione, ove possibile *ratione temporis*, anche sulla base dell'eventuale regime transitorio introdotto, le previsioni di cui alla determina ACN n. 307 del 18 gennaio 2022.

7. La qualificazione dei servizi SaaS oggetto del presente contratto presso il Catalogo AgID dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018 e successive modifiche. In caso di revoca della qualificazione o di scadenza della validità della qualificazione ai sensi dell'art. 6 della predetta Circolare è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore:

- a) adoperarsi per tempo al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi, tenuto conto che il possesso della qualificazione in discorso è condizione minima essenziale per procedere al relativo acquisto e/o utilizzo;
- b) comunicare tempestivamente alla Committente la revoca o l'intervenuta scadenza della qualificazione che non siano state gestite a garanzia della continuità della qualificazione stessa, in un termine massimo pari a 7 giorni solari dal verificarsi di uno dei due summenzionati eventi. Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio. Verrà applicata una penale per il solo ritardo nel fornire la predetta comunicazione oltre il termine sopra indicato, secondo quanto previsto nel relativo art. "Penali";
- c) provvedere in un termine ragionevole, indicato dalla Committente, entro il quale dovrà ottenere nuovamente la qualificazione.

Stesse garanzie dovranno essere assicurate per quanto riguarda la qualificazione CSP dell'infrastruttura tramite la quale i predetti servizi vengono erogati.

4. Nel caso in cui dovesse determinarsi un periodo privo della qualificazione CSP e/o dei servizi questo non potrà essere superiore a quello che verrà indicato dalla Committente, secondo quanto previsto al comma precedente, lett. c).

5. Resta comunque salvo il diritto alla risoluzione contrattuale di cui all'art. "Condizione particolare di risoluzione" qualora detto periodo privo della qualificazione possa comunque arrecare pericolo e/o danno all'erogazione dei servizi e/o non ne consenta l'erogazione.

8. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna dei prodotti, output, deliverable, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore della Committente.
9. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
- alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
 - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;

ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca

Classificazione del documento: Consip Public

entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente
6. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **comma 1, lett. c)**.
In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
8. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti da tale data. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
2. Con riferimento al solo servizio di supporto specialistico, questo avrà termine allo spirare di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione. In nessun caso il Committente potrà avvalersi di tali servizi oltre tale termine anche in caso di proroga tecnica.
3. L'impresa si impegna, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di

Classificazione del documento: Consip Public

cessazione anticipata del rapporto contrattuale e/o comunque in corso di vigenza contrattuale su richiesta del Committente, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale del Committente medesimo o a terzi da questa designati, prestando a quest'ultimo il supporto all'uopo necessario anche ai fini dell'eventuale migrazione dei dati e/o del cambio della piattaforma di formazione. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento verranno congiuntamente concordate.

4. Al termine della durata contrattuale, che esso coincida o meno con la naturale scadenza del presente contratto, per un periodo pari a 30 giorni, altrimenti detto *grace period*, senza oneri aggiuntivi per il Committente, i contenuti di quest'ultimo saranno a sua disposizione di quest'ultima, ai fini del relativo recupero. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i contenuti del Committente verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati del Committente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto al Committente per il *grace period*, senza oneri aggiuntivi.

ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Tutti i servizi previsti nella fornitura potranno essere eseguiti da remoto, a meno di specifiche esigenze di INAIL che richiedano la presenza on-site, presso la sede principale della DCOD in Via del Santuario a Roma o in sedi diverse sempre site in Roma. Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.
2. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all'art. 2, comma 1 punti a) , improrogabilmente, a decorrere dalla data di sottoscrizione relativamente alle sottoscrizioni di cui alla tabella 2a del Capitolato Tecnico e, a decorrere dalla Data di consegna, relativamente alle sottoscrizioni di cui alla tabella 2b del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione di cui all'art. "Penali". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi allo spirare del 36esimo mese dalla Data di sottoscrizione.
2. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all'art. 2, comma 1 punto b) improrogabilmente, a decorrere dalla data di sottoscrizione pena l'applicazione di cui all'art. "Penali". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi allo spirare del 36esimo mese dalla Data di sottoscrizione.
3. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all'art. 2, comma 1 punto c) improrogabilmente, a decorrere dalla Data di sottoscrizione, pena l'applicazione di cui

Classificazione del documento: Consip Public

all'art. "Penali". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi allo spirare del 12simo mese dalla Data di sottoscrizione.

4. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore fornirà alla Committente, per sua approvazione, il **Piano operativo**, contenente, ove previsti, i termini relativi all'esecuzione delle attività contrattuali, ove non già stabiliti dal presente contratto o dal Capitolato tecnico, da intendersi quali termini per il rilascio dei rispettivi deliverable/output, ivi compresi eventuali rilasci di sw sviluppato. Fatto salvo eventuali modifiche concordate con il Committente sui termini proposti nel **Piano operativo**, i termini previsti nel piano approvato debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali". Per ciascun singolo intervento nell'ambito del servizio di supporto specialistico, il Fornitore dovrà produrre il piano di lavoro dell'intervento, da sottoporre sempre ad approvazione della Committente. Anche in tal caso, i termini ivi indicati debbono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".

ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La verifica di conformità, tesa alla verifica della rispondenza dei servizi forniti a quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e alla documentazione tecnica e d'uso, verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016:
 - a) con riferimento ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
 - b) con riferimento al servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) entro il mese successivo al completamento di un intervento.
2. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.
5. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 2 comma 1 , lett. a) e "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento all'erogazione dei servizi di cui all'art. 2 comma 1 , lett. b) e c), da parte della Committente.

7. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, il Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
10. La Committente, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
12. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa. Su richiesta dell'Impresa, il Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF) e/o dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l'INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall'Istituto stesso. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..".

ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
2. Il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo "Corrispettivo".
3. Il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione, che dovrà essere prestato secondo le tempistiche e con le modalità e indicate nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la

Classificazione del documento: Consip Public

documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
5. Il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - b. invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - c. consegna di ogni nuovo update dei Prodotti, anche se la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti;
 - d. ogni altra attività descritta in dettaglio al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.
6. La Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti, il livello di gravità mediante strumento telematico all'indirizzo PEC/email o al portale web i cui indirizzi verranno comunicati dal Fornitore al Committente entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto.

In caso di malfunzionamenti, si applicano i livelli di gravità e gli SLA previsti dal Capitolato tecnico. In particolare:

 - ricevuta la richiesta di assistenza da parte della Committente, l'Impresa si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via web alla Committente stessa, entro 4 ore lavorative;
 - l'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i termini e con le modalità previste al par. 8.4 del Capitolato Tecnico. Per gli interventi manutentivi più complessi, modalità di esecuzione e relative tempistiche saranno disciplinate nel Piano di lavoro di intervento di volta in volta predisposto dal Fornitore e approvato dalla Committente.

ARTICOLO 9 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella indicata nel paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, concordando con il Fornitore i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposito Piano di lavoro, che il Fornitore medesimo provvederà ad inviare al Committente mediante strumento telematico all'indirizzo PEC del Committente e/o ad indirizzo mail da quest'ultimo indicato.

3. In caso di approvazione del Piano di lavoro da parte del Committente, il servizio dovrà essere erogato entro i tempi previsti dallo stesso Piano, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali".
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 7.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - Affiancamento funzionale agli utenti sulle modalità di erogazione e fruizione dei corsi oltre che sui moduli della piattaforma;
 - Formazione del personale presso la sede del Cliente o da remoto, a richiesta;
 - Progettazione e realizzazione di moduli che consentono l'interoperabilità con altre applicazioni di INAIL;
 - Supporto nell'utilizzo della piattaforma e nella gestione (a titolo di mero esempio: produzione di reportistica, presidio di eventi, monitoraggio dei corsi erogati).

ARTICOLO 10 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Per la messa a disposizione, gestione ed eventuale sostituzione delle risorse impiegate, si rinvia a quanto previsto dal par. 8.2 del Capitolato tecnico.
6. Il *Responsabile Unico delle attività contrattuali* sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Committente e dell'Amministrazione. Tale soggetto,

Classificazione del documento: Consip Public

per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.

7. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del *Responsabile Unico delle attività contrattuali*, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
8. L'Impresa metterà inoltre a disposizione della Committente un Responsabile Tecnico avente le funzioni e le caratteristiche descritte al par. 8.2 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 12 - PENALI

1. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del Piano operativo, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo contrattuale di cui al successivo art. "Corrispettivo", comma 1. Tale penale si applicherà anche in caso di ritardo dell'aggiornamento del Piano.
2. Per ogni giorno solare nella messa a disposizione delle sottoscrizioni (sia quelle già in uso che quelle nuove, a seguito della richiesta da parte della Committente), INAIL applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo contrattuale di cui al successivo art. "Corrispettivo", comma 1.
3. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione di cui all'art. 2, comma 7, lett. b), la

Classificazione del documento: Consip Public

Committente applicherà una penale pari allo 0,6‰ (zerovirgolaseipermille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo", comma 1.

4. Nel caso in cui, per quanto attiene alle sottoscrizioni, in considerazione di quanto emerso dal prospetto di riepilogo per il monitoraggio della relativa disponibilità presentato dal Fornitore secondo quanto stabilito al par. 7.1 del Capitolato tecnico, siano accertate disponibilità inferiori al livello di servizio pari al 99,50% di "Availability" su base annuale, dichiarato in fase di qualificazione AgID, la Committente applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni centesimo (o frazione) di punto percentuale di scostamento dal predetto livello di "Availability". Dall'applicazione della penale discende l'azzeramento dei rilievi e l'operatività ex novo del meccanismo sopra descritto.
5. Con riferimento al servizio di Supporto Specialistico, il Fornitore prende atto che, in caso di mancato rispetto delle scadenze e degli obblighi assunti a seguito dell'approvazione da parte della Committente del Piano di lavoro, ivi inclusi i termini per l'erogazione del servizio di cui al precedente art. 9, salvo quanto diversamente concordato con la Committente medesima, quest'ultima applicherà una penale pari allo 1 ‰ (unopermille) del massimale dell'importo contrattuale relativo a detto servizio di cui al successivo art. "Corrispettivi", comma 1 lett. c).
6. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui all'art. "Durata contrattuale", comma 3, relativo al passaggio di know-how a fine fornitura e/o in corso di esecuzione, secondo quanto concordato con il Committente, quest'ultimo applicherà una penale pari a € 200,00 = (duecento/00)
7. Il Fornitore prende atto che in caso di esito negativo della verifica di conformità su uno dei servizi contrattuali di cui all'art. 2 "Oggetto del contratto", comma 1, lett. a), b), c), per cause allo stesso imputabili, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del massimale dell'importo contrattuale relativo allo specifico servizio per ogni giorno di ritardo maturato. Stessa penale sarà applicata nel caso di mancato rispetto del termine per la rimozione dei vizi riscontrati in sede di Verifica di conformità.
8. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di Assistenza tecnica e manutenzione, di cui al precedente art. "Servizio di Assistenza Tecnica e manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a:
 - a. per Livello di gravità 1: 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale massimo per detto servizio di cui all'art. "Corrispettivo" comma 1 lett.b) per ogni giorno lavorativo (o sua frazione) di ritardo;
 - b. per Livello di gravità 2: 0,4 per mille del corrispettivo contrattuale massimo per detto servizio di cui all'art. "Corrispettivo" comma 1 lett.b) per ogni giorno lavorativo (o sua frazione) di ritardo;
 - c. per Livello di gravità 3: 0,3 per mille del corrispettivo contrattuale massimo per detto servizio di cui all'art. "Corrispettivo" comma 1 lett.b) per ogni giorno lavorativo (o sua frazione) di ritardo;
9. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di Assistenza Tecnica e manutenzione, di cui al precedente articolo "Servizio di Assistenza Tecnica e manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la fornitura della soluzione temporanea e/o di quella definitiva a fronte di un malfunzionamento, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a:

- a. per Livelli di gravità 1: 1 per mille del corrispettivo contrattuale massimo per detto servizio di cui all'art. "Corrispettivo" comma 1 lett.b) per ogni giorno lavorativo (o sua frazione) di ritardo;
 - b. per Livelli di gravità 2: 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale massimo per detto servizio di cui all'art. "Corrispettivo" comma 1 lett.b) per ogni giorno lavorativo (o sua frazione) di ritardo;
 - c. per Livelli di gravità 3: 0,4 per mille del corrispettivo contrattuale massimo per detto servizio di cui all'art. "Corrispettivo" comma 1 lett.b) per ogni giorno lavorativo (o sua frazione) di ritardo.
10. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, anche con riferimento alle figure professionali descritte ai par. 7.3 e 8.2 del Capitolato Tecnico la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 200,00 = (duecento/00).
11. Nel caso di ritardo rispetto ai termini previsti per la sostituzione, richiesta da INAIL, di una risorsa e di consegna all'INAIL del CV della nuova figura professionale, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo contrattuale massimo per detto servizio di cui all'art. "Corrispettivo" comma 1 lett.c).
12. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del *Responsabile Unico delle attività contrattuali* degli adempimenti prescritti nell'art. Personale impiegato dal fornitore, la Committente applicherà la penale *una tantum* pari al 1 per mille (un per mille) dell'importo complessivo contrattuale.
13. Nel caso in cui, come previsto all'articolo "Trattamento dati personali", del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione".
14. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
15. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
16. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 21 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
17. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si

Classificazione del documento: Consip Public

riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

18. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

19. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 2 è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____, ____ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____, ____ = (____/____) (ove presenti) al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) Il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura delle sottoscrizioni SAAS SAIL di cui all'art. 2 lett a) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____, ____ = (____/____), comprensivo della documentazione a supporto, di cui € _____, ____ per le sole sottoscrizioni di cui alla tabella 2b del Capitolato Tecnico (per i prezzi unitari delle singole sottoscrizioni si rimanda all'Allegato "Dichiarazione di offerta"); il canone trimestrale per le sole sottoscrizioni di cui alla tabella 2a del Capitolato Tecnico è pari a € _____, ____ = (____/____).
 - b) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di Assistenza tecnica e manutenzione per un periodo complessivo pari a 36 (trentasei) mesi di cui all'art. 2 lett b) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____, ____ = (____/____); il canone trimestrale per tale servizio è pari a € _____, ____ = (____/____).
 - c) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di supporto specialistico, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____, ____ = (____/____), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a
 - i) Figura professionale Project manager **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____, ____ = (____/____).
 - ii) Figura professionale Product specialist/Sistemista **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____, ____ = (____/____).
 - iii) Figura professionale Consulente Junior **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____, ____ = (____/____).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
6. A partire dalla data di stipula del presente contratto, i corrispettivi dovuti per l'oggetto della fornitura di cui all'art. 2 comma 1 potranno essere oggetto di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 29 del D.L. 4/2022, per periodicità semestrale ("Periodo di rilevazione"). In particolare:
 - Per le sottoscrizioni di cui all'art. 2 comma 1, lettera a), alla scadenza del "Periodo di Rilevazione", il prezzo (di seguito, il "Prezzo oggetto di Rilevazione") potrà essere rivisto in base al Listino ufficiale della Casa Madre (anche "Listino di Riferimento"). In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore del Listino di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
 - Per i servizi di cui all'art. 2 comma 1, lettere b) e c), alla scadenza del "Periodo di rilevazione", il "Prezzo oggetto di rilevazione" potrà essere rivisto in considerazione dell'Indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi relativo a "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse" (anche "Indice di Riferimento"), pubblicato trimestralmente da ISTAT.
7. Qualora la variazione percentuale del Listino di Riferimento o dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10%, di seguito, la "Soglia di Variazione", i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso e/o comunque a seguito della comunicazione di cui al successivo comma 15, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza del Listino di Riferimento e/o all'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito, il "Prezzo Revisionato").
8. Tale previsione trova applicazione sia nel caso in cui la variazione sia in aumento sia nel caso in cui la stessa sia in riduzione.
9. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
10. Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto.
11. Nel caso di aumento del prezzo, sarà onere del Fornitore dimostrare che, ferma la Soglia di Variazione sopra indicata, la relativa variazione determini in concreto un'alterazione dell'equilibrio contrattuale tale da richiedere un adeguamento del corrispettivo originariamente pattuito. A tal fine, il Fornitore dovrà pertanto produrre tutta la documentazione necessaria per consentire all'Amministrazione di espletare la propria attività istruttoria al riguardo.

Nel caso in cui, ferma la Soglia di Variazione sopra indicata, a fronte della diminuzione del prezzo, l'Amministrazione richieda una riduzione del corrispettivo originariamente pattuito, il Fornitore avrà ad ogni buon conto diritto di opporre all'Amministrazione l'eccessiva onerosità del contratto, laddove tale riduzione del corrispettivo non trovi un corrispondente

Classificazione del documento: Consip Public

bilanciamento rispetto agli accordi commerciali raggiunti con IT Consulting ai fini della formulazione dell'Offerta ovvero non sia possibile addivenire ad una modifica delle condizioni inizialmente pattuite con la stessa IT Consulting. A tal fine, il Fornitore dovrà pertanto produrre tutta la documentazione necessaria per consentire all'Amministrazione di espletare la propria attività istruttoria al riguardo.

12. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l'Impresa potrà emettere fattura:
 - a) con riferimento ai servizi Saas di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura";
 - b) con riferimento al servizio di Assistenza tecnica e manutenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio";
 - c) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art.2 comma 1 lett. C) l'Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio".
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna (se presente) ii) verbale positivo di verifica di conformità;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i)

Classificazione del documento: Consip Public

verbale positivo di verifica di conformità ii) Nota di ripristino e/o nota di intervento

- le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i)

verbale positivo di verifica di conformità ii) Rapporto di intervento.

7. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al “processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”. Nell’ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

<i>CODICE UNIVOCO UFFICIO</i>	<i>RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE</i>	<i>CODICE CIG</i>
<i>81GXA9</i>	<i>SIMEA</i>	<i>9433048D74</i>

8. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i., sono concordati tra le parti in 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. [REDACTED] intestato all’Impresa presso [REDACTED].
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Al presente contratto non si applica l’anticipazione del prezzo del 20% di cui all’art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

Classificazione del documento: Consip Public

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
- 3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
- 5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della

Classificazione del documento: Consip Public

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato IV "Privacy". A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. ("Codice Privacy"), del Regolamento UE (nel seguito congiuntamente anche "Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali") e delle istruzioni fornite nell'Allegato IV "Privacy".

Classificazione del documento: Consip Public

2. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.
3. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento nei limiti e con le modalità stabilite dall’Allegato IV “Privacy”.
4. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso :
 - *la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*
 - *la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;*
 - *la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;*
 - *una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;*
 - ***la redazione del Piano di sicurezza e l’implementazione delle relative contromisure, conformemente al principio di privacy by design ex art. 25 del GDPR;***
 - ***i controlli previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) del Titolare del trattamento, certificato secondo lo Standard ISO 27001, nel rispetto delle policy definite nel SGSI.***

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto

Classificazione del documento: Consip Public

ARTICOLO 19 – DIRITTI DI UTILIZZO, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Limitatamente alle sottoscrizioni in cloud, viene riconosciuto alla Committente il diritto limitato, non esclusivo, all'utilizzo delle medesime sottoscrizioni durante il periodo di durata contrattuale. Alla fine del periodo di vigenza contrattuale, i contenuti della Committente saranno messi a disposizione della Committente medesima ai fini del relativo recupero, secondo quanto concordato con il Fornitore. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i Contenuti della Committente verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati della Committente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto alla Committente per tutto il periodo di recupero, senza oneri aggiuntivi per la Committente.
2. Fatto salvo quanto previsto per le sottoscrizioni in cloud al precedente comma, la Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
4. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
5. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
6. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la

Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.

7. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
8. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà di Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati *ab origine* nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto

Classificazione del documento: Consip Public

adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
10. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 22 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
 - a) giusta causa
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione

Classificazione del documento: Consip Public

dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
 4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
 5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
 6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
 - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;

Classificazione del documento: Consip Public

- e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- j) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Oggetto Del Contratto", "Durata Contrattuale", "Verifica Di Conformità", "Penali", "Trasparenza Dei Prezzi", "Obblighi In Tema Di Tracciabilità Dei Flussi Finanziari", "Trattamento Dati Personali", "Obblighi Di Riservatezza", "Diritti Di Utilizzo, Brevetti Industriali E Diritti D'autore", "Utilizzo Delle Apparecchiature E Dei Prodotti Software", "Danni, Responsabilità Civile E Polizza Assicurativa", "Garanzia Definitiva", "Condizione Particolare Di Risoluzione", "Forza Maggiore", "Divieto Di Cessione Del Contratto E Cessione Del Credito", "Clausola Best Customer",
- k) nei casi indicati nel Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'[articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241](#)

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge.
3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una

penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 24 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 17 ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 17 risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.
2. Nel caso in cui venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata la qualificazione presso il Catalogo AgID della qualifica CSP del soggetto titolare dell'infrastruttura tramite la quale vengono erogati i servizi Saas oggetto del presente Contratto ovvero dei medesimi servizi Saas, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. "Forza Maggiore". Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del

Classificazione del documento: Consip Public

contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui all'omonimo articolo. Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al predetto art. "Forza Maggiore", dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi previsti dal presente contratto.

ARTICOLO 25 FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Ai sensi della Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 sono considerati Eventi di Forza maggiore anche : (i) il lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici dovuto alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina; (ii) scarsa disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici a causa della situazione bellica in Ucraina, nella misura in cui tali Eventi, ancorché già in corso alla data di stipula del presente contratto, producano conseguenze sulla possibilità di adempimento delle prestazioni di cui al predetto contratto fuori dal ragionevole controllo del Fornitore, non prevedibili al momento della conclusione del contratto e non evitabili con la dovuta diligenza. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Classificazione del documento: Consip Public

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. "Condizione particolare di risoluzione".

ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972

Classificazione del documento: Consip Public

("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 27 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 28 - Clausola Best Customer

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

Roma, lì _____

Committente

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. "oggetto", art. "Durata" art. "Luogo di erogazione dei Servizi", art. "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi", art. "Verifica di conformità", art. "Personale impiegato dal Fornitore", art. "Inadempienze contributive e retributive", art. "Penali", art. "Corrispettivo", art. "Fatturazione e pagamento", art. "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. "Trattamento dati personali", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Garanzia definitiva", art. "Recesso", art. "Risoluzione", art. "Condizione particolare di risoluzione", art. "Forza Maggiore", art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. "Foro

Classificazione del documento: Consip Public

esclusivo”, art. “Subingresso nel contratto”, art. “Clausola Best Customer”.

L’Impresa

il legale rappresentante

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale